

**LORENZA MORELLO**

# **No taxation without representation**



































































D'altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alla luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).

Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall'articolo 42 Costituzione, a maggior ragione, **deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate**<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Cit. A. Mangia in [ilsussidiario.net](http://ilsussidiario.net).



## Conclusioni

Questo studio parte dalla necessità di adattare la nozione tradizionale di stato costituzionalmente orientato al contesto della società pluralista contemporanea, all'interno della quale trovano riconoscimento molteplici interessi e fonti di potere.

Superate le tesi che pongono al centro dell'attività statale l'interesse generale come distinto e superiore a quello dei singoli, il ruolo dello stato sul piano interno non può che divenire quello di mediatore, conciliatore degli interessi diversi e spesso divergenti presenti al suo interno, purché comunque meritevoli di tutela.

Sul piano delle relazioni internazionali, al contrario, la categoria dell'interesse comune resiste e risulta anzi rinforzata dal processo di globalizzazione che, stabilendo un intreccio di relazioni interdipendenti fra gli stati, favorisce l'armonizzazione fra gli Stati. Cosa che non può non accadere quando, come nell'epoca storica che al momento della redazione del presente testo ci è dato vivere, quella della comune lotta ad uno stesso virus che ha suscitato una moltitudine di risposte differenti tanto dal punto di vista sanitario quanto da quello legale. E poiché la scienza, interrogata su quanto fa due più due, non può che fornire l'univoca risposta di "quattro" ecco che l'invocazione più volte ricorsa tanto in capo ai governanti quanto ai medici ed ai legulei "**Lo dice la scienza**" non può fornire risposte così difformi se la risposta è da darsi ad una stessa problematica<sup>37</sup> nel mondo in generale ma ancor più in paesi tra loro limitrofi e simili dal punto di vista ambientale, climatico e geo-politico generale<sup>38</sup>.

Riconosciuta dunque l'esistenza di un **nucleo basilare d'interesse comune**, ovvero la coesistenza e cotutela di molteplici interessi tutti meritevoli di garanzia costituzionale, le relazioni tra stati non possono che essere finalizzate al perseguimento di questo e la politica internazionale incentrata sul principio di cooperazione, diretta conseguenza dal rapporto di coesistenza, che contemperi l'esistenza di tutti codesti molteplici diritti, senza escluderne alcuno.

Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all'introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare, come prosegue la Sentenza 17 febbraio 2022 «... ad incidere sui diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione, con violazione dell'articolo 36 Costituzione, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (...) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa»; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli articoli 2 e 13 Costituzione), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione.

Il tutto in violazione dell'articolo 3 Costituzione, il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali", e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di "rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Pertanto, **quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale**, occorre far riferimento al **rispetto della persona umana**, in quanto la dignità della persona e il "criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.

---

<sup>37</sup> La lotta al Sars-Cov-2 e tutte le sue varianti.

<sup>38</sup> Si prenda, tanto per fare un esempio campione, le risposte diametralmente opposte sulla gestione della "pandemia" prese da Spagna, Austria e Francia.

Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta la sua consistenza.”<sup>39</sup>

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e la tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

Il superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con la Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alla violazione dei Trattati internazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’invulnerabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.

Infine – conclude la Corte nella sentenza sin qui analizzata<sup>40</sup> – pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito alle sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.

Per cui, **nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.**

In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.

Infine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i **DPCM** giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente **difetto di motivazione**.

L’articolo 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [...]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

Il **legislatore** ha reso, pertanto, essenziale la **motivazione**, sotto l’aspetto sia **testuale** (deve essere motivato) che **contenutistico** (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria).

La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche *per relationem*, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato *per relationem*, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa la motivazione *per relationem*, purché l’atto [...] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»). In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare la propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento. L’articolo 21-*septies* Legge n. 241/90 sancisce, a sua volta, “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”. Pertanto, alla luce di quanto disposto dall’articolo 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente

<sup>39</sup> Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo.

<sup>40</sup> Sentenza n.1842/2021 oggetto di analisi in tutto il paragrafo 3 Cap. IV *et* nelle conclusioni del presente testo.

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto, ovvero non indichi l'atto cui fa riferimento per la motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione "*per relationem*", con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Come è noto, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma **addirittura classificati come "riservati", o meglio "secretati"** (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito la base delle misure di contenimento adottate per l'emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti alle valutazioni del CTS), vanificando di fatto la stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, è stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con conseguenziale invalidità dello stesso provvedimento<sup>41</sup>.

**Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti.** Conseguente che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata la illegittimità dei medesimi per contrasto con gli articoli 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alla loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell'articolo 5 della legge 2248/1865 all. E, in forza del quale "(...) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi". In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alla disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perché il fatto non sussiste, nella formula all'evidenza più favorevole al reo, anziché perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Infatti, a fronte della depenalizzazione operata dall'articolo 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, si dovrebbe poi procedere alla trasmissione degli atti al Prefetto per la comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020<sup>42</sup>.

**Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, la resistenza non è soltanto un obbligo ma bensì un dovere**, in quanto come ampiamente dimostrato ed argomentato, più esaurientemente per quanto concerne lo stato italiano ma con analisi che sono estensibili per analogia in tutti gli ordinamenti che ancora, almeno formalmente, solgono dirsi democratici.

Tra tutti, al lettore non sarà infatti apparsa casuale la scelta del filosofo Hobbes che, nonostante lo stesso affermi esplicitamente di sostenere uno Stato assoluto, è unanimemente riconosciuto come uno dei precursori del liberalismo moderno.

«I authorise and give up my right of governing myself to this man, or to this assembly of men, on this condition; that thou give up, thy right to him, and authorise all his actions in like manner. This done, the multitude so united in one person is called a COMMONWEALTH; in Latin, CIVITAS. This is the generation of that great LEVIATHAN, or rather, to speak more reverently, of that mortal god to which we owe, under the immortal God, our peace and defence.»<sup>43</sup>

«Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera

<sup>41</sup> Così ancora, qui e nel prosieguo, la pronuncia n.1842/2021 ampiamente analizzata in queste pagine.

<sup>42</sup> Così ancora, qui e nel prosieguo, la pronuncia n.1842/2021 ampiamente analizzata in queste pagine.

<sup>43</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan*, The Second Part: "Of Commonwealth", Chapter 17: "Of the Causes, Generation, and Definition of a Commonwealth"

simile. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno stato, in latino civitas. Questa è la generazione di quel grande Leviatano o piuttosto – per parlare con più riverenza – di quel dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa.»

Sebbene Hobbes neghi decisamente la possibilità dell'insurrezione, egli stesso definisce legittima la **resistenza del suddito al sovrano** nell'unico caso in cui questi **minacci l'incolumità fisica del suddito**.

Ebbene, **laddove persino il filosofo più assolutista preveda il diritto di resistenza quale legittima arma di difesa contro un Sovrano che minacci l'incolumità del singolo, corre l'obbligo dell'esercizio dello stesso in capo tanto ai singoli quanto alle Comunità** tanto nella situazione contingente quanto in tutte quelle che, vista la storia dell'umanità ed i tanti e differenti casi, dovessero ancora presentarsi<sup>44</sup>.

**Ecco che, allora, uno Stato che reprime, inibisce e svilisce così tanti diritti** come quelli da ultimo riconosciuti violati dalla sentenza 1842/2021 per quanto riguarda lo Stato Italiano, e di altrettante pronunce che hanno portato all'instaurarsi di vari procedimenti a livello globale (non ultimo quello definito "Norimberga 2") a fronte poi dei tanti effetti avversi denunciati senza troppo seguito ovunque nel mondo e da larga parte della collettività sottoposti alla inoculazione, **è uno Stato che ha rotto palesemente il Pactum fiduciae con i propri cittadini**. Ne consegue, pertanto, che **la resistenza fiscale**, che alla luce della presente analisi pare essere l'unico strumento possibile per ripristinare uno stato di diritto che rappresenti tutti i consociati, nessuno escluso, **diviene un atto doveroso**.

Spetterà poi alle singole entità di liberi pensatori che nei singoli Paesi si sono formate e unite in movimenti, associazioni, comitati, ..., fornire le pezze d'appoggio per permettere a singoli ed aziende di esercitare il diritto/dovere di resistenza.

Si badi bene, che mai questo scritto ha avuto o potrà essere tacciato di avere finalità sovversiva di detrarre fondi al bene comune per il soddisfacimento di una qualsivoglia velleità o necessità personale dei singoli. **Si fa espresso invito**, infatti, a tutti coloro che volessero aderire all'idea qui esposta di **accantonare i denari non versati al Fisco del proprio Stato affinché gli stessi vengano utilizzati per supplire ulteriori lacune degli Stati stessi**: si pensi ad esempio ad implementare le scarse casse integrazioni o i fondi di emergenza mai sufficienti, oppure creare un fondo di solidarietà per i soggetti colpiti dai cosiddetti "effetti avversi" a seguito della somministrazione del siero di cui al momento nessuno, né gli Stati né le case farmaceutiche, si fanno carico. Si noti, ancora, che la presente analisi della rottura del *pactum fiduciae* e di rappresentatività può riscontrarsi in molteplici accadimenti, e la resistenza fiscale potrebbe anche esplicitarsi nella detrazione dalle tasse degli importi pagati dai singoli per i **rincari energetici** che molti Paesi, senza alcuna lungimiranza, hanno lasciato avverare e gravare come un ulteriore fardello in un momento di crisi economica globale già così importante. Questo è solo uno dei tanti esempi per **esercitare in modo assolutamente legittimo il diritto di resistenza** per ottenere un ascolto reale da parte di persone senza voce, e un riequilibrio del rapporto Stato/cittadino.

**Perché, quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere**<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Vedasi ad esempio il caso in cui la maggioranza della popolazione si dica contraria ad un intervento bellico e lo Stato stanzi comunque dei fondi (pubblici, e quindi frutto delle tasse) in ragione dello stesso.

<sup>45</sup> Bertolt Brecht, Aforismi.